

Domanda

Sono un dipendente bancario da molti anni e da altrettanti un affezionato iscritto alla Fabi. Mi è stato proposto da un conoscente di svolgere un'attività fuori dell'orario di lavoro e, per questo motivo, di costituire una società che sostanzialmente si occupa della vendita di immobili (...); vorrei sapere se posso accettare o meno.

Lettera firmata

Risposta

Il quesito posto dall'iscritto riguarda l'obbligo di fedeltà del lavoratore, il cui contenuto viene definito sia dall'art. 2105 cod. civ., che vieta ai dipendenti di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, sia, nel caso di specie, dal Ccnl del credito (art. 32 ABI), che prevede il divieto di prestare a terzi la propria opera – senza preventiva autorizzazione dell'impresa – o di svolgere attività contraria agli interessi dell'impresa, oppure incompatibile con i doveri d'ufficio. La partecipazione di un dipendente alla costituzione di una società è dunque legittima se non costituisce una violazione dell'obbligo suindicato; per valutare ciò, occorre far riferimento al tipo di posizione occupata dal dipendente nella società e,

Doppio lavoro: dov'è il confine?

Attenzione alle attività in conflitto con quelle della banca

di Sofia Ceconi
Consulente legale Fabi nazionale



soprattutto, al tipo di attività svolta dalla stessa. Viola, dunque, il dovere di fedeltà il lavoratore che partecipi alla costituzione di una società destinata allo svolgimento della "medesima" attività economica svolta dal datore di lavoro (Cass. 5 aprile 2004 n. 6654). La situazione, inoltre, potrebbe essere ancor più grave (v.,

Fac simile richiesta pareri legali

Spett.le
La Voce dei Bancari
Mensile di FABI – Federazione Autonoma Bancari Italiani
Via Tevere n. 46 – 00198 Roma

Data

Il/La sig./sig.ra, iscritto/a alla FABI (n. tessera),
pone un quesito sul seguente argomento inerente al proprio rapporto di lavoro:

Allega copia della normativa convenzionale di riferimento.

Firma del lavoratore

Informativa e richiesta di consenso a norma del d.lgs. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). I dati della presente scheda saranno oggetto di trattamento informatico e manuale da parte della rivista "La Voce dei Bancari" per le seguenti finalità: a) analisi giuridico-legale; b) risposta al quesito; c) pubblicazione in forma anonima sulla rivista "La Voce dei Bancari" del quesito e della risposta. Titolare del trattamento dei dati è la rivista "La Voce dei Bancari" ed il Responsabile è il Direttore della Rivista, Paolo Panerai. Le chiediamo di prestare il consenso per il trattamento dei dati anche sensibili contenuti nella presente scheda e nell'allegato promemoria per finalità editoriali relativamente alla pubblicazione di quesiti e di risposte su "La Voce dei Bancari".

Firma del lavoratore

N.B. Si informano i lettori che la Redazione si riserva di rispondere e di pubblicare solo i quesiti e le risposte di interesse generale.



ciò, a svolgere direttamente un'attività incompatibile con l'obbligo di svolgere la medesima prestazione in favore del datore di lavoro. Nel caso di specie, bisognerà pertanto valutare se la vendita di immobili rientra fra le attività svolte dall'istituto di credito datore di lavoro e quale sia il grado di partecipazione del dipendente nella società, per poter com-

prendere se quest'ultimo possa legittimamente accettare o meno di farvi parte. Ai fini pratici, comunque, si suggerisce al lavoratore di chiedere una preventiva autorizzazione all'azienda che, in caso positivo, può costituire un'ottima conferma la correttezza della scelta.

prendere se quest'ultimo possa legittimamente accettare o meno di farvi parte. Ai fini pratici, comunque, si suggerisce al lavoratore di chiedere una preventiva autorizzazione all'azienda che, in caso positivo, può costituire un'ottima conferma la correttezza della scelta.

Novità giurisprudenziali

Cassazione: la fungibilità di mansioni può sopperire a necessità aziendali

Le Sezioni Unite, decidendo in tema di clausola di fungibilità tra le mansioni, espressa dalla contrattazione collettiva, (46 del CCNL 26 novembre 1994 per i dipendenti postali), hanno affermato che la stessa è autorizzata a porre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale, motivando la fungibilità funzionale tra le mansioni con la necessità di sopperire a contingenti esigenze aziendali, ovvero di consentire la valorizzazione della professionalità "potenziale" di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica.

La Suprema Corte, dunque, pur confermando la sua costante giurisprudenza, secondo cui, in caso di cambiamento di incarico, le nuove mansioni devono armonizzarsi con la professionalità già acquisita dal lavoratore nel corso del rapporto, impedendo sempre e comunque la dequalifi-



cazione e la mortificazione, ha ravvisato la necessità di porre mano ad alcune "puntualizzazioni in chiave di adattabilità della garanzia dell'art. 2103 c.c.

alle esigenze di maggiore flessibilità che derivano dalla sempre più penetrante integrazione dei sistemi produttivi".

Le parti sociali possono dunque farsi carico di un'esigenza "collettiva" di estrinsecazione della professionalità dei lavoratori inquadrati nella medesima qualifica. Per evitare infatti che la dimensione individuale della garanzia dell'art. 2103 cod. civ. sia d'ostacolo allo sviluppo della professionalità del dipendente ed alla funzionalità organizzativa dell'impresa, la contrattazione collettiva può legittimamente farsi carico di ciò, prevedendo e disciplinando meccanismi di scambio, di avvicendamento e di rotazione che non violino la garanzia dell'art. 2103 c.c., ma che siano con quest'ultima compatibili.

Nel contratto del credito (ABI), la fungi-

La sentenza

Cassazione, sezioni unite,
24 novembre 2006 n. 25033

Non incorre nella sanzione di nullità prevista dall'art. 2103 c.c. la clausola del contratto collettivo che preveda la fungibilità funzionale tra diverse mansioni per sopperire a contingenti esigenze aziendali, ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in una determinata qualifica.

bilità viene prevista – nel senso indicato dalla Corte – per le sole categorie più elevate dei lavoratori e, dunque, per i quadri direttivi (art. 74).